

Promemoria «Fondo per la formazione professionale suissec» Risposte alle domande più frequenti (FAQ)

Domande	Risposte
1. Dove si trova la base legale?	<ul style="list-style-type: none">- La nuova legge sulla formazione professionale (LFPr), entrata in vigore nel 2004, prevede la possibilità che il Consiglio federale dichiari l'obbligatorietà generale di un fondo per la formazione professionale (FFP) per un ramo.- art. 60 Legge sulla formazione professionale (LFPr) www.admin.ch/ch/i/rs/c412_10.html- art. 68 Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) www.admin.ch/ch/i/rs/c412_101.html
2. Dove si può consultare il decreto del Consiglio federale relativo alla dichiarazione di forza obbligatoria?	Il decreto del Consiglio federale è stato pubblicato sui seguenti organi: <ul style="list-style-type: none">- FF - Foglio federale, edizione N° 57 del 5 marzo 2025- FUSC - Foglio ufficiale svizzero di commercio, edizione del 25 marzo 2025
3. Qual è il senso e lo scopo del fondo per la formazione professionale suissec?	<p>Il fondo serve al finanziamento di prestazioni nel settore della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua (art. 7 Regolamento).</p> <p>suissec fornisce prestazioni economiche collettive nel settore della formazione, a favore dell'intero ramo. suissec provvede, tra l'altro, ad assicurare il reclutamento di giovani leve quali futuri professionisti qualificati e la loro corrispondente formazione in funzione delle esigenze del ramo.</p> <p>I costi per la formazione professionale erano finora sopportati esclusivamente dalle ditte affiliate a suissec. Per mezzo del fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale, anche le altre aziende del ramo sottostanno all'obbligo di versare adeguati contributi alla formazione professionale. Il fondo contribuisce in questo modo a una ripartizione solidale degli oneri.</p>
4. Anche i non membri approfittano del fondo per la formazione professionale?	Sì, le prestazioni del FFP vanno a favore dell'intero ramo. Un trattamento impari di non membri e membri non è ammesso.
5. In che modo è garantito che il denaro non venga utilizzato indebitamente?	La trasparenza relativa a un utilizzo corretto dei mezzi è garantita dalla tenuta di una contabilità separata. Il consuntivo del fondo viene controllato annualmente da un ufficio di revisione indipendente (art. 15 Regolamento). Il fondo è inoltre soggetto alla vigilanza dell'UFFT (art. 16). Con queste misure si garantisce che i mezzi vengano utilizzati conformemente alla loro destinazione.
6. Come faccio a sapere se il fondo per la formazione professionale concerne anche la mia/nostra azienda?	<p>Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono prodotti e prestazioni nei settori della progettazione, dell'installazione, della manutenzione, del commercio e della fabbricazione dei rami riscaldamento, ventilazione/climatizzazione, impianti sanitari e lattoniere (art. 4 Regolamento).</p> <p>Qualora questi criteri non fossero applicabili alla vostra azienda, comunicatelo per iscritto a suissec, utilizzando il modulo di dichiarazione. Motivate la vostra richiesta e allegare i documenti giustificativi.</p>

Domande	Risposte
7. A quanto ammonta il contributo?	Il contributo per ogni azienda o parte di azienda è di CHF 350.- annui. Inoltre si devono versare CHF 50.- annui per tutte le persone nell'azienda che svolgono attività tipiche del ramo (titolare incluso).
8. Devo versare contributi per tutti i collaboratori?	I contributi vanno versati per collaboratori tipici del ramo, con una formazione professionale di base quale montatore/trice di riscaldamenti, costruttore/trice di impianti di ventilazione, montatore/trice di impianti sanitari, lattoniere/a, progettista nella tecnica della costruzione (rami riscaldamento, ventilazione, impianti sanitari), nonché per persone con formazione empirica e persone senza formazione che lavorano nel settore di queste professioni, inclusi gli occupati temporanei. Per il personale in formazione e il personale commerciale-amministrativo non si devono versare contributi.
9. Si devono versare contributi anche per i collaboratori occupati a tempo parziale?	Sì, per le persone assunte a tempo parziale si devono versare i contributi, a condizione che siano assicurate nella LPP.
10. Non ho collaboratori, sono un imprenditore unico, indipendente: devo pagare anch'io?	Sì. Le aziende individuali devono versare il contributo aziendale di CHF 350.- più il contributo pro capite di CHF 50.- (art. 8 / 9 Regolamento).
11. Cosa succede se, quale azienda a carattere misto, ricevo una richiesta da due fondi per la formazione professionale?	Le aziende a carattere misto sottostanno, di principio, all'obbligo di contribuzione. Tuttavia, l'obbligo di contribuzione si limita a quella parte di azienda che è attiva nei rami rappresentati da suissetec. A seconda del profilo di attività, un'azienda dovrà pertanto versare contributi a due fondi per la formazione professionale.
12. Devono versare i contributi al fondo anche quelle aziende che non hanno mai usufruito delle prestazioni di suissetec?	Sì.
13. Anche i membri suissetec devono versare contributi al fondo?	Sì, il contributo al fondo per la formazione professionale è incluso nella quota sociale di suissetec (art. 9 cpv. 4 Regolamento).
14. Cosa succede, se non inoltro il modulo di dichiarazione?	Se un'azienda si rifiuta di allestire la dichiarazione, sarà stimata d'ufficio (art. 8 cpv. 2 Regolamento).
15. Con il fondo per la formazione professionale suissetec vengono finanziate anche prestazioni cantonali?	No. Il fondo per la formazione professionale suissetec finanzia esclusivamente compiti nazionali.
16. A chi ci si può rivolgere in caso di domande?	Per domande e informazioni potete rivolgervi alla nostra Tel. 043 244 73 61/62